

<b>COMUNE DI CASELLE LANDI</b>	<b>DELIBERA C.C.</b>	<b>NUMERO 3</b>	<b>DATA 10/03/2022</b>
<b>CONFERMA ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2022</b>			

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
**Adunanza alla seduta ORDINARIA PUBBLICA di prima convocazione**

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** addì **DIECI** del mese di **MARZO** alle ore **20.30** nella Residenza Municipale, con inviti diramati in data 04/03/2022 si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

CONSIGLIERI COMUNALI	PRESENTI	ASSENTI
BIANCHI PIERO LUIGI	X	
ARAMINI ALESSANDRA		X
CORRADI GIANFRANCO	X	
GABOARDI ELEONORA	X	
GALLI MARTINA	X	
GANDOLFI SERGIO	X	
GUARISCHI MONICA BARBARA	X	
MOLINELLI MASSIMO MARIA	X	
POLLEDRI DANIELE	X	
REGONATI FEDERICO		X
TANTARDINI ROBERTO	x	
<b>totale</b>	<b>9</b>	<b>2</b>

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Nicola Caravella il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. Bianchi Piero Luigi nella sua veste di Sindaco-Presidente constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che il comma 1, dell'art. 151 del TUEL d. lgs. N. 267/2000 fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno successivo, termine che può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

**PREMESSO** che ad opera dell'art. 1, commi da 738 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020, attuando l'unificazione dell'IMU e della TASI, cioè l'assorbimento della TASI nell'IMU a parità di pressione fiscale complessiva;

**PRESO ATTO** che il comma 740 chiarisce il presupposto dell'imposta che è il medesimo dell'ICI e dell'IMU, ovvero il possesso degli immobili;

**VERIFICATO** che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

**RILEVATO** che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

**VERIFICATO** come, al comma 741 vengono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

**PRESO ATTO** che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

**RILEVATO** che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10";

**PRESO ATTO** che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

**CONSIDERATO** che i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI possono modulare le aliquote aumentandole al massimo dell'1,06%, raggiungendo il valore dell'1,14%, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

**VISTO** il comma 748 che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura del 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 1 punto percentuale o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

**VISTO** il comma 750 che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

**VISTO** il comma 751 che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

**CONSIDERATO** che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

**VISTO** il comma 752 che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

**VISTO** il comma 753 che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

**VISTO** il comma 754 che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

**VISTO** il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1,

della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

**CONSIDERATO** che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

**RILEVATO** che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 dello scorso 18 febbraio ha chiarito quanto segue: "(...) atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante";

**RILEVATO** peraltro che il decreto ministeriale previsto dal comma 756 sopra citato non è, alla data odierna, stato ancora emanato e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2022 secondo i criteri adottati nel 2020;

**ATTESO** che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

**RILEVATO** che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

**EVIDENZIATO** che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

**RILEVATO** che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

**CONSIDERATO** che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: "*Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*";

**VERIFICATO** che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

**CONSIDERATO** che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			tipo di immobile
base	massima	minima	
5,0‰	6,0‰	0,0‰	abitazione principale di lusso
1,0‰	1,0‰	0,0‰	fabbricati rurali strumentali
0,0‰	0,0‰	0,0‰	beni merce
7,6‰	10,6‰	0,0‰	terreni agricoli
8,6‰*	10,6‰	7,6‰**	Fabbricati gruppo "D"
8,6‰	10,6‰	0,0‰	altri immobili

\*= di cui 7,6‰ da versare allo Stato

\*\*= pari alla quota richiesta e spettante allo Stato

**ATTESO** che l'articolazione delle aliquote per l'anno 2022 sarà la seguente:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA	MOTIVAZIONE
<b>Abitazione principale di lusso</b> Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (una per ogni categoria C2, C6 e C7) –	6,0‰	Conferma della misura dell'anno precedente
	Detrazione di imposta come per legge € 200	
<b>Fabbricati rurali strumentali</b> classificati nella categoria catastale D/10	1,0‰	Conferma della misura dell'anno precedente
<b>Beni merce</b> Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,0‰	ESENTI DAL 2022
<b>Terreni agricoli</b> Terreni non posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti;	10,0 ‰	Conferma della misura dell'anno precedente
<b>Fabbricati gruppo "D"</b> fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	10,0 ‰	Conferma della misura dell'anno precedente
<b>Altri Immobili</b> altri immobili oggetto di tassazione, aree fabbricabili	10,0 ‰	Conferma della misura dell'anno precedente

**VISTO** il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici;

**RIMARCATO** che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

**RILEVATO** che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**TENUTO CONTO** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

**RICHIAMATI** l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai responsabili spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

**VISTI** i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 (allegati all'originale del presente atto):

- a) Responsabile servizio interessato:
- b) Responsabile del servizio finanziario:

Con voti resi per alzata di mano favorevoli n.9, astenuti n. 0 , contrari n.0 , essendo n. 9 i presenti e n. 9 i votanti;

#### **DELIBERA**

- **DI APPROVARE** tutto quanto esposto in premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- **DI APPROVARE**, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della “nuova” IMU, da applicare nell’anno 2022 come riportate nella seguente tabella:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA	MOTIVAZIONE
<b>Abitazione principale di lusso</b> Unità immobiliare <u>adibita ad abitazione principale del contribuente</u> , limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (una per ogni categoria C2, C6 e C7) –	6,0‰	Conferma della misura dell’anno precedente
	Detrazione di imposta come per legge € 200	
<b>Fabbricati rurali strumentali</b> classificati nella categoria catastale D/10	1,0‰	Conferma della misura dell’anno precedente
<b>Beni merce</b> Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,0‰	ESENTI DAL 2022
<b>Terreni agricoli</b> Terreni non posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti;	10,0 %	Conferma della misura dell’anno precedente
<b>Fabbricati gruppo "D"</b> fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	10,0 %	Conferma della misura dell’anno precedente
<b>Altri Immobili</b> altri immobili oggetto di tassazione, aree fabbricabili	10,0 %	Conferma della misura dell’anno precedente

- **DI PRENDERE ATTO** che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2022;
- **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà inserita nell’apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima.
- **DI DICHIARARE** immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Con voti resi per alzata di mano favorevoli n. 9, astenuti n. 0, contrari n.0, essendo n. 9 i presenti e n. 9 i votanti;

Il presente verbale viene così sottoscritto:

  
**IL PRESIDENTE**  
Dott. Luigi Bianchi

  
**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. Nicola Caravella

---

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.**

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal **23 MAR. 2022**

Li, **23 MAR. 2022**

  
**FUNZIONARIO INCARICATO**  
Ida Smeralda Di Benedetto

---

**PARERE ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000**

Si esprime parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs n.267/2000 s.m.i. da ultimo modificato dall'art.3 comma1 lett.b) del D.L. 10/10/2012 n.174 convertito nella Legge 07/12/2012 n.213.



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Dott. Nicola Caravella

Si esprime parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs n.267/2000 s.m.i. da ultimo modificato dall'art.3 comma1 lett.b) del D.L. 10/10/2012 n.174 convertito nella Legge 07/12/2012 n.213.



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**FINANZIARIO**  
Gabriella Fregoni